



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

COPIA DI ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Nominato con D.P. Regione Siciliana n. 627 del 28/12/2020)

N. 21 del 13-08-2021

Oggetto: **NOTTE DI FERRAGOSTO 2021 - DIVIETO DI DETENZIONE E TRASPORTO LEGNA, BOTTIGLIE DI VETRO E SUPERALCOLICI, MATERIALI DA CAMPEGGIO SULL'ARENILE ED IN PROSSIMITA' DELLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI.-**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che nel periodo di Ferragosto, con particolare riferimento alla notte tra il 14 ed il 15 Agosto, le spiagge di Gioiosa Marea vengono prese d'assalto da un numero esorbitante di persone, tra cui é invalsa la consuetudine di procedere all'accensione incontrollata di falò, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007

Considerato, inoltre, che in occasione del Ferragosto tutto il litorale é ridotto ad uno stato di degrado che danneggia la vocazione turistica del paese, con grave danno di immagine ed anche economico per l'intera comunità in ordine alla bonifica della stessa;

Considerato che, nel periodo di Ferragosto, é invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano, oltre una situazione di preoccupante ordine pubblico, anche problemi di ordine igienico – sanitario, resi ancora più preoccupanti in considerazione della emergenza sanitaria in atto, per la diffusione del virus Sars – Cov2 (Covid 19);

Viste le numerose segnalazione da parte di residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro ed di ogni altro tipo di rifiuto, al di fuori degli appositi contenitori ed i numerosi interventi sanitari effettuati in coincidenza con questi eventi;

Considerato, inoltre, che, il fenomeno dei fuochi la notte di ferragosto ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili dalle forze dell'ordine e dalle forze di vigilanza, anche in considerazione degli incendi che hanno interessato il territorio nelle ultime settimane, con serio pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che nel predetto periodo di Ferragosto é invalsa la consuetudine di migliaia di giovani di radunarsi sulle spiagge libere, con conseguente concreto pericolo di creare occasioni di assembramento non controllabili, né contrastabili, anche in considerazione dell'esiguo numero di forze dell'ordine e di personale preposto alla sorveglianza;

Valutato che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi sull'arenile ed in prossimità delle aree demaniali marittime, dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 20.00 del 15 agosto 2021;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata, inoltre, la dichiarazione di stato di emergenza sanitaria da Covid-19, prorogato sino al 31.12.2021 giusto Decreto- legge n. 105 del 23.07.2021;

Ritenuto, necessario provvedere al fine di evitare assembramenti vietati dalla normativa emergenziale in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. VIETARE dalle ore 20,00 del 14 agosto 2021 sino alle ore 10.00 del 15 agosto 2021, qualsiasi forma di assembramento di persone nei tratti di spiaggia libera, atteso che non può essere assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di cui alla normativa emergenziale in tema di sicurezza pubblica, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19;

2. VIETARE qualsiasi assembramento di persone ovvero l'accesso in assembramento dalle ore 20.00 del 14 agosto 2021 sino alle ore 10.00 del 15 agosto 2021, nei restanti tratti di spiaggia libera compresi tra il confine con il Comune di Piraino e il confine con il Comune di Patti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui alla normativa emergenziale in tema di sicurezza pubblica, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid- 19;

3. VIETARE dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 20.00 del 15 agosto la detenzione, a qualsiasi titolo ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, nel litorale di Gioiosa Marea e San Giorgio e aree limitrofe, di tende, tendaggi, gazebi e qualsiasi altro materiale che possa servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sulla spiaggia ed il litorale di Gioiosa Marea e San Giorgio;

4. VIETARE dalle ore 8.00 del 14 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco, purché adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.;

5. DIVIETO DI VENDITA a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Gioiosa Marea anche per asporto, di bevande superalcoliche dalle ore 20.00 del 14 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021, fatta eccezione per le attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali, con l'obbligo di non superare le percentuali di presenze previste dalla normativa vigente;

6. DIVIETO DI INTRODURRE, bevande in bottiglie di vetro nelle spiagge di Gioiosa Marea e San Giorgio;

7. DIVIETO di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;

8. DIVIETO DI APPOSIZIONE TENDE ED ACCAMPAMENTI di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia, il litorale ed ogni area pubblica e demaniale insistente nel territorio nel Comune di Gioiosa Marea.

10. DIVIETO ASSOLUTO di accensione di fuochi e falò sulla spiaggia, sul litorale e su tutte le aree pubbliche e demaniali insistenti nel territorio del Comune di Gioiosa Marea e San Giorgio;

11. OBBLIGO in capo ai gestori degli stabilimenti balneari e titolari di pubblici esercizi che insistono nel litorale di Gioiosa Marea di trasmettere al Comune di Gioiosa Marea ed alla locale Stazione dei Carabinieri eventuali comunicazioni inerenti manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, entro 24 ore prima della data di svolgimento, con allegato eventuale provvedimento autorizzativo da parte della competente Autorità di P.S.;

12. OBBLIGO in capo ai gestori degli stabilimenti balneari ed i titolari di pubblici esercizi che insistono nel litorale di Gioiosa Marea di trasmettere al Comune di Gioiosa Marea ed alla locale Stazione dei Carabinieri, in caso di manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, di procedere ad adeguata prevendita o prenotazione, stabilendo preventivamente il numero massimo di avventori, in ossequio alle disposizioni anti Covid 19;

13. Che le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.

A V V E R T E

Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti.

Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di *"tumulti o gravi disordini"*, oppure *"qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose"* o, comunque, se il comportamento costituisca *"un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini"*, potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. in materia di pubblici esercizi.

Che l'inosservanza delle normative anti Covid 19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge e la chiusura dell'attività commerciale da giorni 5 a giorni 30.

Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Gioiosa Marea e l'invio alla Prefettura di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, alla Questura di Messina, all'A.R.T.A., al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea, al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di consegnare la presente Ordinanza a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché ai gestori dei parcheggi insistenti sul litorale.

I N V I T A

I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti, tutti i gestori di attività commerciali, nonché i gestori di parcheggi a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 13 agosto 2021

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**
F.to Dr.ssa Domenica FICANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **13-08-2021** al **28-08-2021**

Li _____

IL Segretario Generale
Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
